

COMUNE DI CORATO

(Prov. Di Bari)

Regolamento Aree sgambamento cani

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Ambito di applicazione

Art. 4 – Oneri e obblighi del Comune

Art. 5 – Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

Art. 6 – Apertura dell'area

Art. 7 – Attività di vigilanza e sanzioni

Art. 8 – Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento detta disposizioni finalizzate a garantire la fruizione delle aree di sgambamento per cani, in condizioni di sicurezza per gli esseri umani e gli animali che ne usufruiscono.

Art. 2 - Definizioni

1. Area di sgambamento cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area sgambamento cani" e le norme generali di comportamento da tenersi all'interno dell'area, ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduuttori che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento;
2. Proprietario/Conduuttore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina, in un'area di sgambamento per cani e al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo.

Art. 3 - Ambito di applicazione

1. Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambamento per cani. Considerato che tali zone sono annesse o limitrofe ad aree verdi e presentano le medesime caratteristiche ambientali e igienico-sanitarie, valgono anche per esse tutte le disposizioni vigenti per la gestione e tutela del verde pubblico e privato.

Art. 4 - Oneri e obblighi del Comune

1. Il Comune provvede periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'erba dell'area di sgambamento, alla disinfestazione, alla disinfezione e allo svuotamento dei cestini.

Art. 5 - Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

1. Ai proprietari/conduuttori dei cani è fatto obbligo di avere con sé un documento attestante l'iscrizione del cane all'anagrafe canina e di esibirlo a richiesta dell'Autorità competente.
2. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambamento è riservato esclusivamente ai proprietari/conduuttori e ai loro cani.
3. I proprietari/conduuttori per accedere all'area di sgambamento, devono portare al seguito il guinzaglio e idonea museruola per trattenere i loro cani, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani); eventualmente presenti all'esterno dell'area; i cani la cui aggressività non può essere facilmente controllata sono sempre obbligati ad indossare la museruola e il guinzaglio all'esterno dell'area.
4. I proprietari/conduuttori, qualora presenti altri fruitori, devono attendere il proprio turno ed entrare nell'area di sgambamento uno alla volta per un massimo di 15 minuti, in modo da preservare a tutti il diritto di accesso. In caso di accordo tra i proprietari/conduuttori, possono accedere all'area fino a un massimo di 5 cani per volta per un periodo massimo di 30 minuti.
5. I proprietari/conduuttori devono vigilare costantemente sui rispettivi cani in modo da intervenire in qualsiasi momento riguardo a comportamenti potenzialmente dannosi ad altri animali, persone o cose. Il proprietario/conduuttore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.
6. Il proprietario/conduuttore di un cane femmina in fase di proestro (calore), non può accedere con tale cane femmina all'interno dell'area di sgambamento comunale; lo stesso principio vale anche per i cani maschi particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente altri cani qualora le effusioni non si limitino ai primi approcci iniziali; i proprietari di tali cani maschi sono tenuti ad abbandonare l'area o a tenerli costantemente al guinzaglio, vigilati e custoditi;
7. In tutta l'area di sgambamento è vietato svolgere attività di addestramento cani per salvaguardare le finalità delle stesse aree, permettendone una fruizione completa da parte di tutti i cittadini;

8. È vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambatura al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi. E' vietato ai fruitori dell'area anche di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo;
9. A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambamento, è fatto obbligo ai proprietari/conduuttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni e di provvedere a depositare le stesse negli appositi contenitori presenti nell'area.
10. I proprietari/conduuttori di cani hanno l'obbligo, entrando o uscendo dalle aree di sgambamento, di chiudere tempestivamente, al loro passaggio, il/i cancello/i di accesso.
11. In tutta l'area di sgambamento non è consentito introdurre arredi o strutture.
12. In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Regolamento, i proprietari/conduuttori devono abbandonare l'area.
13. Il Comune declina ogni responsabilità per danni a persone o ad animali all'interno dell'area. Eventuali danni cagionati a terzi verranno risarciti interamente ed esclusivamente da chi ha causato il danno.

Art. 6 - Apertura dell'area

Salvo diverse disposizioni, l'accesso all'area di sgambamento è consentita negli orari stabiliti per l'area verde di cui fa parte.

Art. 7 - Attività di vigilanza e sanzioni

1. La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambamento è svolta dalla Polizia Locale e/o dalle altre Forze di Polizia. Le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza sono svolte dal personale dell'Area Sanità Pubblica Veterinaria ASL del territorio.
2. Per le violazioni delle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applicano le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.
3. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.

Art. 8 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo le pubblicazioni di legge.